Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 42 del 16 febbraio 1962

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 febbraio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1556.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Bologna e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1557.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e delle imprese artigiane di barbieri della città di Benevento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1558.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara e del comune di Campobasso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1559.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1556.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Bologna e Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Bologna:

— il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, e relative tabelle, per i lavoranti barbieri e barbieri misti, stipulato tra l'Artigianato Provinciale Bolognese, la Libera Unione Provinciale Artigiana e il Sindacato Lavoratori Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Barbieri - C.I.S.L. -, la Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. -;

— il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, e relative tabelle, per i lavoranti parrucchieri dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Artigianato Provinciale Bolognese e il Sindacato Lavoratori Parrucchieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Parrucchieri - C.I.S.L. -, la Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Piacenza:

— il contratto collettivo 26 aprile 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1955, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 26 aprile 1948;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, nn. 2 e 8 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960 e 24 agosto 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relativo ai lavoranti barbieri e barbieri misti, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relativo ai lavoratori parrucchieri dipendenti dalle aziende artigiane;

— per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 26 aprile 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1955, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle provincie di Bologna e Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 69. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 MARZO 1959 PER I LAVORANTI BARBIERI E BARBIERI MISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 20 marzo 1959,

tra

l'ARTIGIANATO PROVINCIALE BOLOGNESE (SEZIONE PROPRIETARI BARBIERI E BARBIERI MISTI) rappresentato dai signori *Pescerelli Bruno* e *Casagrande Otello*;

la LIBERA UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANA, rappresentata dal sig. *Simoni Emilio*

e

la FILCAMS (SINDACATO LAVORATORI BARBIERI), rappresentata dai signori *Roverati Luigi* e *Sella Gaetano*,

la FISASCA PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Bianchi Bruno*.

la UIDAC PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Rapparini Luigi*,

constatata la necessità di riunire e coordinare ogni accordo integrativo in precedenza stipulato ed aggiornati gli stessi, mentre concordano che a far tempo da oggi ogni accordo in precedenza sottoscritto si è considerato decaduto e privo di efficacia,

si stipula il presente Contratto Provinciale dei Barbieri e Barbieri Misti ad Integrativo del Contratto Nazionale del 21 novembre 1947.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Bologna: l'orario di lavoro normale è il seguente:

Estivo: dal 15 aprile al 14 settembre.

Lunedì: chiuso.

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: apertura ore 7,30; chiusura ore 13; riapertura ore 15,30; chiusura ore 19,30.

Sabato e giorni precedenti le festività: apertura ore 7,30; chiusura ore 13; riapertura ore 15,30; chiusura ore 20.

Domenica: apertura ore 7,30; chiusura ore 13.

Invernale: dal 15 settembre al 14 aprile.

Lunedì: chiuso.

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: apertura ore 8; chiusura ore 13; riapertura ore 15; chiusura ore 19,30.

Sabato e giorni precedenti le festività: apertura ore 8; chiusura ore 13; riapertura ore 15; chiusura ore 20.

Domenica: apertura ore 8; chiusura ore 13.30.

Per i comuni della provincia le parti riconoscono la necessità di stipulare accordi da valere nei singoli comuni al fine di creare le condizioni per una regolamentazione concordata.

Art. 2.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in lunedì, fermo restando l'opportunità di convenire in modo diverso secondo esigenze locali e consuetudini.

Art. 3.

RETRIBUZIONE PER I LAVORANTI (UOMINI E DONNE)

La retribuzione si compone delle seguenti voci:

a) paga base;
b) contingenza;
c) terzo elemento;
d) indennità, deperimento, vestiario ed attrezzi;
e) percentuale sui servizi.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 6 l'importo settimanale; la retribuzione oraria si ottiene dividendo per 54 l'importo settimanale.

Art. 4.

MINIMI DI PAGA

I minimi di paga per i lavoranti occupati in esercizi siti nel comune di Bologna, sono riportati nella Tab. 1 allegata al presente accordo.

Per i lavoranti occupati in esercizi siti negli altri Comuni, i minimi di paga sono riportati nella Tab. 2 allegata e si ottengono riducendo del 10% i minimi fissati per i dipendenti dei negozi di 2ª categoria di Bologna.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza subirà le variazioni in aumento o in diminuzione secondo i criteri fissati dall'accordo interconfederale sulla scala mobile.

Il valore del punto dell'indennità di contingenza è riportato nella tabella n. 3 allegata.

Art. 6.

PERCENTUALE SUI SERVIZI

La percentuale sui servizi di cui alla lettera *E)* dell'art. 3 spettante ai dipendenti è fissata nella misura del 10% per il comune di Bologna e del 9% per gli altri comuni della provincia.

La percentuale di cui sopra, spetta ai dipendenti, fatta eccezione per la manicure, sull'importo eccedente l'incasso settimanale di:

Lavoranti barbieri

L. 16.000 lavorante di 1ª categoria nel negozio di 1ª a Bologna;

L. 14.000 lavorante di 2ª categoria nel negozio di 1ª a Bologna;

L. 12.000 lavorante di 1ª categoria nel negozio di 2ª a Bologna;

L. 10.000 lavorante di 2ª categoria nel negozio di 2ª a Bologna;

L. 12.000 lavorante di 1ª categoria nel negozio di Provincia;

L. 10.000 lavorante di 2ª categoria nel negozio di Provincia.

Alle manicure in negozi da barbieri, la percentuale spetta su tutto l'incasso.

Art. 7.

LAVORO SALTUARIO

Ai lavoranti assunti per una o due giornate settimanali la retribuzione giornaliera è pari a 1/6 della retribuzione settimanale (paga base, contingenza, terzo elemento, indennità vestiario ed attrezzi) aumentata del 20 per cento.

Ai lavoranti assunti per 3, 4, 5 giornate settimanali, la retribuzione giornaliera sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale (paga base, contingenza, terzo elemento, indennità vestiario ed attrezzi) con una maggiorazione del 20% sulla sola paga base.

Nella ricorrenza della festività spetterà un compenso pari a tanti sesti della quota forfetizzata quante sono le normali giornate di lavoro.

Le ferie saranno calcolate proporzionalmente alle giornate di lavoro normalmente prestate.

Le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi. La gratifica natalizia sarà calcolata proporzionalmente alle giornate di lavoro normalmente prestate.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO DA PRATICARE NELLE FESTIVITÀ FESTIVITÀ NAZIONALI

a) Festività nazionali cadenti in una giornata lavorativa, di norma le botteghe osserveranno la chiusura totale, ed i lavoranti percepiranno in posto della normale retribuzione (*A, B, C, D*) il trattamento economico forfetizzato concordato fra le parti (vedi allegate tabelle delle festività nazionali: n. 4 per Bologna e n. 5 per i restanti comuni della provincia) (1);

b) Se vi è prestazione di lavoro (orario festivo speciale) ai lavoranti, oltre la normale retribuzione (*A, B, C, D*) spetterà il trattamento economico forfetizzato di cui al punto *a)* del presente articolo;

c) Se la festività cade nella giornata di riposo, ai lavoranti spetterà il trattamento economico concordato fra le parti di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO DA PRATICARSI NELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

a) Festività infrasettimanali cadenti in una giornata lavorativa, di norma le botteghe osserveranno l'orario domenicale ed i lavoranti oltre alla normale retribuzione (*A, B, C, D, E*) percepiranno il trattamento economico forfettizzato concordato fra le parti (vedi allegata tabella delle festività infrasettimanali n. 6 per la città di Bologna e n. 7 per i comuni della provincia)(2).

b) Festività infrasettimanali cadenti in una giornata lavorativa se non vi è prestazione di lavoro, i lavoranti percepiranno in posto della normale retribuzione (*A, B, C, D*) il trattamento economico forfetizzato concordato fra le parti di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

c) Se la festività infrasettimanale cade nella giornata di riposo, ai lavoranti spetterà il trattamento economico concordato fra le parti di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO (S. Petronio)

a) Di norma le botteghe osserveranno l'orario domenicale ed i lavoranti riceveranno la normale retribuzione giornaliera.

b) Se la festività cade nella giornata di riposo e non vi è prestazione di lavoro, nessun compenso spetterà ai dipendenti.

(1) Il trattamento economico forfetizzato si ottiene calcolando 8,5 cinquantaquattresimi della retribuzione settimanale di cui alle voci *A, B, C* (paga base, contingenza, 3° elemento) per i lavoranti e della retribuzione piena settimanale per gli apprendisti. Gli importi verranno arrotondati alle 50 lire superiori per i lavoranti ed alle 25 lire superiori per gli apprendisti.

(2) Il trattamento economico forfettizato si ottiene calcolando 6,5 cinquataquattresimi e mezzo della retribuzione settimanale di cui alle voci *A, B, C* (paga base, contingenza, 3° elemento) per i lavoranti e della retribuzione piena per gli apprendisti. Gli importi verranno arrotondati alle 50 lire superiori per i lavoranti ed alle 25 lire superiori per gli apprendisti.

Art. 11

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ NEI CASI ECCEZIONALI

Nella ricorrenza delle festività spetterà comunque il trattamento concordato come dalle tabelle allegate nei casi in cui il dipendente sia assente per malattia, infortunio, gravidanza puerperio, congedo matrimoniale, permessi ed assenze per giustificati motivi (non superiori ai 15 giorni), riduzione temporanea del lavoro.

Art. 12.

FERIE

Ai lavoranti che abbiano compiuto un anno di anzianità spettano 10 giornate lavorative di ferie, per le minori anzianità si calcolano i dodicesimi.

Il compenso per le giornate di ferie o la indennità sostitutiva è stabilita fra le parti in misura forfetizia, vedi allegate tabelle numeri 4 e 5.

Art. 13.

GRATIFICA NATALIZIA

Nelle ricorrenze delle festività di fine d'anno ai lavoranti verrà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di: 200 ore di paga base più 50 ore di contingenza.

Ai fini interpretativi del computo della gratifica natalizia, la paga base settimanale per 54, mentre la contingenza si ricava dividendo la contingenza settimanale per 48.

Art. 14.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

A) A sostituzione di quanto previsto dall'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947 a partire dall'1 gennaio 1959 ai dipendenti licenziati sarà corrisposta una indennità di licenziamento pari a:

1) Se assunti precedentemente al 30 dicembre 1958:

4 giornate per il 1° anno di anzianità;

2 giornate ogni anno oltre il 1° anno di anzianità (fino al 30 dicembre 1958);

3 giornate ogni anno oltre il 1° anno di anzianità (dopo l'1 gennaio 1959);

2) Se assunti dopo il 30 dicembre 1958:

4 giornate per il 1° anno di anzianità;

3 giornate per ogni anno oltre il 1° anno.

Dopo il 3° mese di anzianità le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi.

B) Ai lavoranti dimissionari trascorso il 1° anno di anzianità competerà una indennità di dimissioni uguale a quanto previsto per i lavoranti licenziati. Il computo per l'indennità di licenziamento o di dimissioni è stabilito in misura forfetaria come da tabelle allegate nn. 4 e 5.

Art. 15.

APPRENDISTATO

a) *Durata.*

La durata dell'apprendistato è fissata secondo quanto stabilito dall'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale del 21 novembre 1947 e precisamente così:

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 14: anni 4;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 15: anni 3 e mezzo;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 16: anni 3;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 17: anni 2.

b) *Minimi di paga.*

I minimi di paga degli apprendisti per 44 ore settimanali verranno determinati nella misura percentuale fissata dalla tabella allegata n. 8 rispetto alla paga (*A, B, C, D*) del lavorante di 2ª categoria nel negozio di 2ª. per gli apprendisti occupati negli esercizi siti nel comune di Bologna (vedi tariffe apprendisti di Bologna, tab. n. 9).

Per gli apprendisti occupati in esercizi siti nei comuni della Provincia, escluso Bologna, i minimi di paga si otterranno applicando le percentuali sui minimi di paga dei lavoranti di 2ª categoria della provincia (vedi tabella allegata n. 10).

c) *Passaggio di qualifiche.*

E' riconosciuta all'apprendista che ha compiuto i 18 anni la facoltà di chiedere di essere ammesso a sostenere una prova pratica per conseguire la qualifica di lavorante di 2ª categoria.

d) *Periodo di prova.*

Il periodo di prova per gli apprendisti viene fissato in mesi 1 (uno).

e) *Festività.*

Le festività ed il relativo trattamento economico sono quelle previste dagli articoli 8, 9, 10 del presente contratto.

f) *Ferie.*

La durata delle ferie per gli apprendisti è quella stabilita per legge e cioè:

a) 30 giorni di calendario annuo per gli apprendisti di età inferiore ai 16 anni;

b) 20 giorni di calendario annuo per gli apprendisti di età superiore ai 16 anni.

Le ferie potranno essere frazionate in due periodi, compatibilmente con le esigenze del negozio.

Il compenso economico spettante agli apprendisti nel periodo feriale è pari ad 1/7 della retribuzione settimanale moltiplicato per 20 o 30 a seconda dell'età.

Per le anzianità di servizio inferiori ad un anno si calcolano anche per gli apprendisti i dodicesimi di anno.

g) *Gratifica natalizia.*

La gratifica natalizia per i soli apprendisti viene stabilita nella misura corrispondente al salario di una settimana, cadente nel periodo in cui si effettua tradizionalmente la corresponsione, aumentato del 20%.

h) *Indennità di licenziamento, dimissioni.*

Agli apprendisti, per l'indennità di licenziamento e di dimissioni spettano i medesimi diritti contrattuali validi per i lavoranti di cui all'art. 13 lettere *A* e *B* del presente contratto.

Art. 16.

Si conviene che tanto al lavorante come all'apprendista è fatto obbligo di lasciare il proprio posto di lavoro pulito ed in perfetto ordine.

Art. 17.

Ogni anno, entro il 10 febbraio, verrà fissato il calendario delle festività dell'annata comprendente il primo dell'anno e l'Epifania seguente.

Art. 18.

Il presente accordo entra in vigore dal giorno 10 agosto 1960 e scade il 10 febbraio 1961. Si intenderà tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne avrà dato disdetta entro il 31 dicembre.

TABELLA N. 1

Retribuzione settimanale per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nel comune di Bologna

NEGOZIO DI 1ª CATEGORIA

Lavorante di 1ª categoria:

Superiore ai 20 anni

Retribuzione	L.	8.920
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	1.315
Retribuzione lorda	L.	10.235

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 533		
R.M.C.2 (4,40%) L. 207	L.	740
Retribuzione netta	L.	9.485

Lavorante di 2ª categoria:

Dai 18 ai 20 anni

Retribuzione	L.	7.781
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	1.170
Retribuzione lorda	L.	8.951

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 465		
R.M.C.2 (4,40%) L. 153	L.	618
Retribuzione netta	L.	8.333

NEGOZIO DI 2ª CATEGORIA

Lavorante di 1ª categoria:

Superiore ai 20 anni

Retribuzione	L.	8.920
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	915
Retribuzione lorda	L.	9.835

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 533		
R.M.C.2 (4,40%) L. 189	L.	722
Retribuzione netta	L.	9.113

Lavorante di 2ª categoria:

Dai 18 ai 20 anni

Retribuzione	L.	7.781
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	750
Retribuzione lorda	L.	8.531

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 465		
R.M.C.2 (4,40%) L. 134	L.	599
Retribuzione netta	L.	7.932

Manicure:

Retribuzione	L.	5.200
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	719
Retribuzione lorda	L.	5.919

Trattenute:

Sociali (5,97%)	L.	310
R.M.C.2 (4,40%)	»	27
Totale trattenute	L.	337
Retribuzione netta	L.	5.582

TABELLA N. 2

Retribuzione settimanale per i dipendenti da barbieri siti nei Comuni della Provincia escluso Bologna

LAVORANTI

Lavorante di 1ª categoria:

Superiore ai 20 anni

Retribuzione	L.	8.028
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	824
Retribuzione lorda	L.	8.852

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 479		
R.M.C.2 (4,40%) L. 148	L.	627
Retribuzione netta	L.	8.225

Lavorante di 2ª categoria:

Dai 18 ai 20 anni

Retribuzione	L.	7.003
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	675
Retribuzione lorda	L.	7.678

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 418		
R.M.C.2 (4,40%) L. 99	L.	517
Retribuzione netta	L.	7.161

Manicure:

Retribuzione	L.	4.680
Indennità vestiario e deperimento attrezzi	»	648
Retribuzione lorda	L.	5.328

Trattenute:

Sociali (5,97%) L. 279		
R.M.C.2 (4,40%) L. 2	L.	281
Retribuzione netta	L.	5.047

TABELLA N. 3

Valore del punto della contingenza

Lavoranti di 1ª categoria	L.	108
Lavoranti di 2ª categoria	L.	96

TABELLA N. 4

Trattamento economico da praticare nelle festivività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni di dipendenti degli esercizi siti nella città di Bologna.

Lavorante di 1ª categoria	L.	1.400
Lavorante di 2ª categoria	»	1.200

APPRENDISTI

Età di assunzione:

Sem.	anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	250	325	425	550
2°	375	450	550	725
3°	500	600	700	900
4°	625	700	825	1.100
5°	725	875	950	—
6°	850	975	1.100	—
7°	975	1.100	—	—
8°	1.100	—	—	—

TABELLA N. 5

Trattamento economico da praticare nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nei Comuni della Provincia.

Lavorante di 1ª categoria	L.	1.200
Lavorante di 2ª categoria	»	1.050

APPRENDISTI

Età di assunzione:

Sem.	anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	225	300	375	500
2°	350	400	500	650
3°	450	525	625	825
4°	550	650	750	1.000
5°	650	775	875	—
6°	750	875	1.000	—
7°	875	1.000	—	—
8°	1.100	—	—	—

TABELLA N. 6

Trattamento economico da praticare nelle festività infrasettimanali per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nel comune di Bologna.

Lavorante di 1ª categoria	L.	1.100
Lavorante di 2ª categoria	»	900

APPRENDISTI

Età di assunzione:

Sem.	anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	200	275	355	470
2°	310	385	465	630
3°	425	500	625	800
4°	500	610	770	960
5°	580	800	885	—
6°	690	880	965	—
7°	885	965	—	—
8°	965	—	—	—

TABELLA N. 7

Trattamento economico da praticare nelle festività infrasettimanali per i dipendenti barbieri degli esercizi dei Comuni della Provincia.

Lavorante di 1ª categoria . . . . L. 930
Lavorante di 2ª categoria . . . . » 800

APPRENDISTI

Età di assunzione:

Sem.	anni 14	anni 15	anni 16	anni 1
1°	200	275	355	470
2°	310	385	465	630
3°	425	500	625	800
4°	500	610	770	960
5°	580	800	885	—
6°	690	880	965	—
7°	885	965	—	—
8°	967	—	—	—

TABELLA N. 8

Percentuale per la determinazione della paga apprendisti

I minimi di paga degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane barbieri e misti a norma dell'art. 14 punto 2°, e della modificazione di cui all'art. 4 del presente accordo, verranno determinati nella misura percentuale sotto riportati avendo come base la retribuzione complessiva del lavorante di 2ª categoria del negozio di 2ª categoria.

(in vigore dal 10 agosto 1959)

Età di assunzione:

Sem.	anni 14 %	anni 15 %	anni 16 %	anni 17 %
1°	18	24	30	40
2°	27	33	40	53
3°	36	43	50	67
4°	45	52	60	80
5°	53	61	70	—
6°	62	71	80	—
7°	71	80	—	—
8°	80	—	—	—

TABELLA N. 9

Tabella salariale per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attività di barbieri nel comune di Bologna

Età di assunzione:

Sem.	anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	1.540	2.050	2.560	3.410
2°	2.300	2.815	3.410	4.520
3°	3.070	3.670	4.350	5.720
4°	3.840	4.440	5.150	6.820
5°	4.520	5.450	6.000	—
6°	5.290	6.060	6.820	—
7°	6.060	6.820	—	—
8°	6.820	—	—	—

Le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive di ogni elemento (paga base, mensa, contingenza, caro-pane) il salario spettante all'apprendista si ottiene ricercando l'età di assunzione e l'inizio del rapporto di lavoro e tenendo conto dell'eventuale anzianità di servizio maturata presso l'azienda o presso altri negozi di barbieri.

L'anzianità di servizio è riconosciuta valida solo se registrata sul libretto di lavoro. I salari del presente sono comprensivi di ogni elemento o indennità spettante all'apprendista. Al termine del periodo di apprendistato avverrà automaticamente il passaggio alla qualifica di lavorante di 2ª categoria barbiere.

TABELLA N. 10

Tabella salariale apprendisti dipendente da aziende artigiane barbieri siti nei Comuni della Provincia

APPRENDISTI

Età di assunzione:

Sem.	ann 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	1.390	1.845	2.305	3.070
2°	2.070	2.535	3.070	4.070
3°	2.765	3.305	3.915	5.150
4°	3.460	4.000	4.635	6.140
5°	4.070	4.905	5.400	—
6°	4.765	5.455	6.140	—
7°	5.455	6.140	—	—
8°	6.140	—	—	—

Le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive di ogni elemento (paga base, mensa, contingenza, caro-pane).

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 MARZO 1959 PER I LAVORATORI PARRUCCHIERI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 20 marzo 1959,

tra

l'ARTIGIANATO PROVINCIALE BOLOGNESE (Sezione Proprietari Parrucchieri), rappresentato dai signori *Francia Carlo* e *Casagrande Otello*,

e

la FILCAMS (SINDACATO LAVORATORI PARRUCCHIERI) rappresentata dai signori *Roverati Luigi* e *Sella Gaetano*,

la FISASCA PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Bianchi Bruno*,

e la U.I.D.A.C. PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Rapparini Luigi*;

constatata la necessità di riunire e coordinare ogni accordo integrativo in precedenza stipulato e di aggiornare le norme dagli stessi previste, si concorda che a far tempo dall'entrata in vigore del presente Contratto ogni Accordo provinciale in precedenza sottoscritto si considera decaduto di efficacia.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 56 ore settimanali.

Art. 2.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in:

a) domenica per i negozi entro le mura di Bologna (centro);

b) lunedì per i negozi di periferia (fuori dalle mura di Bologna) e nei Comuni della Provincia.

Sono salve le eccezioni concordate e le consuetudini.

Art. 3.

RETRIBUZIONI SETTIMANALI

La retribuzione si compone delle seguenti voci:

a) paga base;
b) contingenza;
c) indennità deperimento vestiario ed attrezzi;
d) percentuale sui servizi.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 6 (sei) l'importo settimanale. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 56 l'importo settimanale.

Art. 4.

MINIMI DI PAGA

I minimi di paga settimanale sono riportati nella tabella n. 1 allegata.

A soli fini di comodità amministrativa le parti convengono che la paga base e la contingenza nelle tabelle che verranno distribuite ai soci siano riunite in una voce, ciò non costituendo per altro alcun motivo di conglobamento.

Per le botteghe della Provincia, escluso Bologna, il trattamento economico dei dipendenti si otterrà riducendo del 15% i *minimi* di cui al primo paragrafo (vedi tabella n. 2).

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza subirà le variazioni in aumento o in diminuzione secondo i criteri fissati dall'accordo interconfederale sulla scala mobile.

Il valore del punto della contingenza è riportato nella tabella n. 3 allegata.

Art. 6.

PERCENTUALE SUI SERVIZI

a) La percentuale sui servizi di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 è fissata nella misura del 10% per Bologna, dell'8% per la Provincia.

b) Detta percentuale va calcolata sull'eccedenza dello incasso settimanale di L. 12.000.

c) Ai lavoranti saltuari non compete la percentuale sui servizi.

Art. 7.

LAVORO SALTUARIO

Ai lavoratori assunti per 1 o 2 giornate settimanali, la retribuzione giornaliera sarà pari ad un sesto della retribuzione settimanale (paga base, contingenza, indennità vestiario e attrezzi) aumentata del 50%.

Ai lavoratori assunti per 3, 4, 5 giornate settimanali, la retribuzione giornaliera sarà pari ad un sesto della retribuzione settimanale (paga base, contingenza, indennità vestiario ed attrezzi) aumentata del 20%.

Nella ricorrenza festiva spetterà un compenso pari a tanti sesti della quota forfetizzata quante sono le normali giornate di lavoro.

Le ferie saranno calcolate proporzionalmente alle giornate di lavoro normalmente prestate.

La gratifica natalizia sarà calcolata proporzionalmente alle giornate di lavoro normalmente prestate.

Art. 8.

FESTIVITÀ

a) *Festività nazionali*: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

b) *Festività infrasettimanli*: 1° gennaio, Epifania, S. Giuseppe, lunedì dell'Angelo, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione di M. V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano.

c) *Festività del Santo Patrono.*

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO DA PRATICARSI NELLE FESTIVITÀ

Festività nazionali:

a) nelle festività nazionali di norma le botteghe osserveranno la chiusura totale ed i lavoranti riceveranno in posto della normale retribuzione (*a, b, c, d*) il trattamento economico förfettario concordato tra le parti riportati nella tabella allegata (n. 4 per la Città di Bologna e n. 5 per la Provincia);

b) se vi è prestazione di lavoro (orario semi-festivo) ai lavoratori oltre alla normale retribuzione (*a, b, c, d*) spetterà il trattamento economico forfetizzato concordato tra le parti riportanti nelle tabelle allegate n. 4 e n. 5;

c) se la festività cade nella giornata di riposo, ai dipendenti spetterà il trattamento forfetizzato concordato tra le parti (vedi allegato festività nazionali tabelle n. 4 e n. 5).

Festività infrasettimanali:

a) nelle festività infrasettimanali cadenti in una normale giornata lavorativa, di norma le botteghe osserveranno l'orario semi-festivo ed ai dipendenti oltre alla normale retribuzione (*a, b, c, d*) spetterà il trattamento economico forfetizzato concordato tra le parti (vedi allegato tabelle festività infrasettimanali tabella n. 6 per la Città di Bologna e n. 7 per la Provincia);

b) nella festività infrasettimanale cadente nella giornata lavorativa se non vi è prestazione di lavoro ai dipendenti in luogo della normale retribuzione (*a, b, c, d*) spetterà il trattamento economico forfetizzato concordato fra le parti (vedi allegato festività infrasettimanali tabelle n. 6 e n. 7);

c) nella festività infrasettimanale cadente nella giornata di riposo ai dipendenti spetterà il trattamento economico concordato tra le parti (vedi allegato tabelle festività infrasettimanali n. 6 e n. 7).

Festività del Santo Patrono:

a) di norme le botteghe osserveranno l'orario semifestivo ed i lavoratori riceveranno la normale retribuzione;

b) se la festività cade nella giornata di riposo e non vi è prestazione di lavoro nessun compenso spetterà ai dipendenti. Nelle ricorrenze delle festività spetterà comunque il trattamento economico concordato come dalle tabelle allegate nei casi in cui il dipendente sia assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi (non superiore a 15 giorni).

Art. 10.

FERIE

Ai lavoratori che abbiano compiuto un anno di anzianità spettano 10 giorni lavorativi di ferie. Per le minori anzianità si calcolano in dodicesimi.

Il compenso economico per le giornate di ferie o l'indennità sostitutiva è determinata dalle parti in misura forfettaria (vedi tabelle allegate n. 4 e n. 5).

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

Nella ricorrenza delle Festività di fine d'anno, ai lavoratori verrà corrisposta una gratifica natalizia nella misura di: 112 cinquantaseiesimi della retribuzione settimanale di cui alle voci *a, b, c*.

Art. 12.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

A sostituzione di quanto previsto dall'art. 18 del C.C. N.L. 21 novembre 1947 a partire dal 1° gennaio 1959 ai dipendenti licenziati sarà corrisposta una indennità di licenziamento pari a:

1) *se assunti precedentemente al* 30 *dicembre* 1958:

4 giornate per il primo anno di anzianità;

2 giornate per ogni anno oltre il 1° anno (fino al 30 dicembre 1958);

3 giornate per ogni anno oltre il 1° anno (dopo l'1 gennaio 1959);

2) *se assunti dopo il* 30 *dicembre* 1958:

4 giornate per il primo anno di anzianità;

3 giornate per ogni anno oltre il 1° anno di anzianità.

Dopo il terzo mese di anzianità le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi.

Art. 13.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

Ai lavoratori dimissionari trascorso il primo anno di anzianità competerà una indennità di dimissioni uguale a quanto previsto per i lavoratori licenziati.

Art. 14.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il compenso per l'indennità di licenziamento e dimissioni è stabilito in misura forfettaria come da tabella allegate n. 4 e n. 5.

Art. 15.

APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato per uomini e donne è stabilita nella misura di:

a):

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 14: anni 5;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 15: anni 4 e mezzo;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 16: anni 4;

per coloro che iniziano l'apprendistato ad anni 17: anni 3.

b) *Minimi di paga*:

I minimi di paga saranno determinati in percentuale sulla retribuzione di cui alle voci *a, b, c,* dei lavoratori uomini di 3ª categoria, nelle misure fissate con le tabelle allegate per la città di Bologna e per la Provincia sulla base delle percentuali previste dalla tabella n. 8.

Il salario spettante all'apprendista si ottiene ricercando l'età di assunzione e l'inizio del rapporto di apprendistato, tenendo conto dell'eventuale anzianità di effettivo lavoro prestato presso altri negozi da parrucchiere.

L'anzianità di servizio è riconosciuta valida solo se registrata sul libretto di lavoro, purchè non vi siano state interruzioni superiori ad un anno.

I minimi salariali si intendono comprensivi di ogni elemento o indennità spettante all'apprendista (paga base, contingenza, mensa, caro-pane, indennità vestiario e attrezzi).

Le parti convengono di aggiornare i salari per gli apprendisti ogni semestre.

c) *Minimi di paga fuori Bologna*:

Le retribuzioni per gli apprendisti occupati fuori del comune di Bologna subiranno una decurtazione del 15 per cento.

d) *Passaggio di qualifica*:

E' riconosciuto all'apprendista che ha compiuto i 18 anni la facoltà di chiedere di essere ammesso a sostenere prova pratica per conseguire la qualifica di lavorante di 3ª categoria.

Le modalità verranno stabilite dalla Commissione di cui al comma 6 dell'art. 30 del C.C.N.L. 21 novembre 1947.

e) *Periodo di prova*:

Il periodo di prova per gli apprendisti viene fissato in mesi 1.

f) *Festività*:

Le festività sono quelle fissate all'art. 8 per i lavoranti.

g) *Ferie*:

La durata delle ferie per gli apprendisti è quella stabilita per legge:

a) 30 giorni (di calendario) annui per quelli di età inferiore ai 16 anni;

b) 20 giorni (di calendario) annui per quelli di età superiore ai 16 anni.

Le ferie potranno essere frazionate in due periodi, compatibilmente con le esigenze del negozio.

Il compenso economico spettante agli apprendisti nel periodo feriale è pari a 1/7 della retribuzione settimanale moltiplicata per 30 o per 20 a seconda dell'età.

h) *Gratifica natalizia*:

Nella ricorrenza delle festività di fine d'anno, agli apprendisti verrà corrisposta una gratifica natalizia nella misura di: 88 quarantaquattresimi della retribuzione settimanale.

Art. 16.

ORDINE E PULIZIA DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Si conviene che al lavoratore è fatto obbligo di lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine e pulito.

Art. 17.

AGGIORNAMENTO DELLE QUOTE FORFETIZZATE

Ogni anno entro il 10 febbraio si concorderanno le quote forfetizzate di cui al presente accordo tenendo conto degli aumenti o diminuzioni di contingenza intervenuti.

Art. 18.

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ

Ogni anno entro il 10 febbraio verrà fissato il calendario delle festività dell'annata comprendendo il 1° dell'anno e dell'Epifania susseguente.

Art. 19.

DURATA

Il presente accordo è integrativo del C.C.N.L. 21 novembre 1947 per lavoranti parrucchieri. Esso entra in vigore il 1° agosto 1960 e scade il 18 febbraio 1961.

TABELLA N. 1

Tabella salariale per i dipendenti da esercizi di parrucchieri siti nel Comune di Bologna

CITTA'

(in vigore dal 1° agosto 1960)

	Retribuzione	Inden. dep. attrezzi e vestiario	Totale
UOMINI			
1ª categoria	7.626	1.600	9.216
2ª categoria	6.799	1.500	8.299
3ª categoria	6.086	1.400	7.486
DONNE			
1ª categoria	6.600	1.600	8.200
2ª categoria	5.800	1.500	7.300
3ª categoria	5.300	1.400	6.700
Manicure, tinturiere e massaggiatrici	5.800	1.500	7.300

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	1.870	2.250	2.620	2.990
2°	2.320	2.700	3.020	3.590
3°	2.770	3.140	3.520	4.190
4°	3.220	3.590	3.970	4.790
5°	3.670	4.040	4.420	5.390
6°	4.120	4.490	4.870	5.990
7°	4.570	4.940	5.320	—
8°	5.020	5.390	5.990	—
9°	5.465	5.990	—	—
10°	5.990	—	—	—

TABELLA N. 2

Tabella salariale per i dipendenti da esercizi di parrucchieri siti nei Comuni della provincia di Bologna (Bologna esclusa)

PROVINCIA

(in vigore dal 1° agosto 1960)

	Retribuzione	Indennità dep. attrezzi e vestiario	Totale
UOMINI			
1ª categoria	6.474	1.360	7.834
2ª categoria	5.779	1.275	7.054
3ª categoria	5.173	1.190	6.363
DONNE			
1ª categoria	5.610	1.360	6.970
2ª categoria	4.930	1.275	6.205
3ª categoria	4.505	1.190	5.695
Manicure, tinturiere e massaggiatrici	4.930	1.275	6.205

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 1
1°	1.590	1.910	2.230	2.550
2°	1.970	2.290	2.610	3.050
3°	2.350	2.844	3.132	3.560
4°	2.740	3.050	3.370	4.070
5°	3.120	3.440	3.750	4.580
6°	3.500	3.820	4.140	5.090
7°	3.880	4.200	4.520	—
8°	4.260	4.580	5.090	—
9°	4.650	5.090	—	—
10°	5.090	—	—	—

TABELLA N. 3

Valore del punto della contingenza per i lavoranti parrucchieri

Categ.	UOMINI giornalieri	settimanali	DONNE giornaliere	settimanali
1ª	18 ×6=	108	14 ×6=	84
2ª	16,50×6=	99	13 ×6=	78
3ª	15,50×6=	93	12,50×6=	75

TABELLA N. 4

Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi di parrucchieri della città di Bologna nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni.

Lavoranti	Uomini	Donne
1ª categoria	1.400	1.200
2ª categoria	1.250	1.050
3ª categoria	1.100	950

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	275	325	400	450
2°	350	400	450	525
3°	400	475	525	625
4°	475	525	575	700
5°	550	600	650	800
6°	600	650	725	875
7°	675	725	775	—
8°	725	800	875	—
9°	800	875	—	—
10°	875	—	—	—

TABELLA N. 5

Quote forfetizzate spettanti nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e di dimissioni ai dipendenti da parrucchieri siti nei Comuni della provincia di Bologna.

Lavoranti	Uomini	Donne
1ª categoria	1.200	1.000
2ª categoria	1.050	900
3ª categoria	950	800

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	250	300	325	375
2°	300	350	400	450
3°	350	400	450	525
4°	400	450	500	600
5°	450	500	550	675
6°	525	575	600	750
7°	575	625	675	—
8°	625	675	750	—
9°	675	750	—	—
10°	750	—	—	—

TABELLA N. 6

Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi di parrucchieri di Bologna nelle festività infrasettimanali

(in vigore dal 1° agosto 1960)

Lavoranti	Uomini	Donne
1ª categoria	1.050	900
2ª categoria	950	800
3ª categoria	850	750

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 1
1°	225	250	300	325
2°	275	300	350	400
3°	300	350	400	475
4°	350	400	450	525
5°	400	450	500	600
6°	450	500	550	650
7°	500	550	575	—
8°	550	600	650	—
9°	600	650	—	—
10°	650	—	—	—

TABELLA N. 7

Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi parrucchieri siti nei Comuni della provincia nelle festività infrasettimanali.

(in vigore dal 1° agosto 1960)

Lavoranti	Uomini	Donne
1ª categoria	900	750
2ª categoria	800	700
3ª categoria	700	600

APPRENDISTI E APPRENDISTE

Semestre	ETÀ DI ASSUNZIONE anni 14	anni 15	anni 16	anni 17
1°	175	225	250	300
2°	225	250	300	350
3°	275	300	325	400
4°	300	350	375	450
5°	350	375	425	500
6°	400	425	450	575
7°	425	475	500	—
8°	475	500	575	—
9°	525	575	—	—
10°	575	—	—	—

TABELLA N. 8

A norma dell'art. 15 lettera b) dell'Accordo integrativo provinciale 21 settembre 1959, le percentuali da applicarsi sulla retribuzione del lavorante uomo di terza categoria, per determinare le tariffe degli apprendisti e delle apprendiste vengono fissate nelle seguenti misure:

Semestre	anni 14 %	anni 15 %	anni 16 %	anni 17 %
1°	25	30	35	40
2°	31	36	41	48
3°	37	42	47	56
4°	43	48	53	64
5°	49	54	59	72
6°	55	60	65	80
7°	61	66	71	—
8°	67	72	80	—
9°	73	80	—	—
10°	80	—	—	—

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 APRILE 1948 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Addì 26 aprile 1948 in Piacenza,

tra

l'Associazione Artigiani della provincia di Piacenza, rappresentata dal sig. *Massari Ferruccio,* per delega del suo Presidente sig. *Erminio Manzotti,* con la partecipazione di una delegazione composta dai signori *Ceretti Achille, Battini Paolo, Dosi Calisto,* assistiti dal Segretario della Associazione stessa,

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Piacenza, rappresentata dal sig. *Bottazzi Antonio,* con la partecipazione di una delegazione composta dai signori *Montanari Pietro, Carmelo Toscano, Fortunati Sergio, Castaldi Alessandro,*

si è stipulato il presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro da valere per le aziende di barbiere e misti.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale maschile e femminile sarà effettuata tramite gli Uffici di Collocamento di categoria, in base alle disposizioni di legge vigenti, salvo eventuali accordi locali.

Verrà costituita una Commissione paritetica fra le rispettive Associazioni di categoria, con funzioni consultive su ogni questione attinente all'Ufficio di Collocamento.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità;

b) libretto di lavoro;

c) tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;

d) certificato che dimostri la precedente occupazione;

e) libretto sanitario;

f) nulla osta rilasciato dall'Ufficio di collocamento.

Il datore di lavoro potrà eventualmente chiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la propria residenza ed i successivi cambiamenti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il dipendente potrà essere sottosposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giorni per i barbieri ed i misti.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso nè indennità, col solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun indennizzo.

Al dipendente, confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità.

Art. 5.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

S'intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per malattia; esso dovrà, al momento dell'assunzione, essere avvisato per iscritto, tramite l'Ufficio di Collocamento, della provvisorietà del rapporto, restando in[illegible]o che, alla scadenza del rapporto stesso in conseguen[illegible]el ritorno al lavoro del personale assente per malatti[illegible]n gli competeranno nè l'indennità di licenziamento n[illegible] le ferie, nè la gratifica natalizia.

Art. 6.

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori, con urbanità ed equanimità verso i colleghi. Il personale non deve fumare nè introdurre nelle botteghe oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro.

Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà di tela bianca in buono stato e pulito.

Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell'azienda stessa e comunque ricevere ed intrattenersi nella azienda con estranei. Non è consentito esercitare fuori orario e fuori bottega l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 7.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo casi di giustificato motivo, entro mezza giornata dall'assenza.

Nel caso di malattia il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare dal suo medico di fiducia il decorso della malattia. L'assenza ingiustificata o non permessa potrà essere punita con la multa nella misura del 10% della retribuzione normale che il dipendente avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 8.

QUALIFICHE

E' considerato lavorante di 1ª categoria il lavoratore che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale e con mezzi meccanici.

E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavoratore che sappia eseguire correttamente il taglio della barba con rasatura ai lati e con sole forbici sul mento, ed il taglio dei capelli per bambini e, con perfezione, la rasatura della barba.

E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue: fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per il comune di Piacenza. E' consentito di concordare nel contratto integrativo provinciale due ore in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali.

Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite in più, entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve aver luogo nella giornata di lunedì e della domenica compatibilmente con le necessità di carattere locale.

Si conviene che può essere consentito, in caso di necessità, attraverso il contratto integrativo provinciale, la concessione di mezza giornata nel corso della settimana con l'obbligo di recupero.

Art. 11.

GIORNI FESTIVI

1) *Giorni festivi con chiusura totale.*

Sono considerati giorni festivi nei quali non è dovuta alcuna retribuzione salvo le condizioni più favorevoli già acquisite in sede provinciale, il 1° gennaio, 15 agosto, il 26 (od il 25 dicembre).

Nel contratto collettivo integrativo è facoltà delle parti di posporre le date su accennate.

2) *Giorni semifestivi.*

Sono considerati giorni semifestivi con apertura regolare continuativa fino alle ore 13, salvo le consuetudini locali, il 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° novembre, Natale ed il gionro del Patrono della città e Immacolata Concezione. Nei giorni semifestivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario. Nel caso che si dovesse verificare il fatto di due o più festività consecutive sarà concordato di comune accordo tra le organizzazioni sindacali l'orario da effettuarsi.

3) *Festività Nazionali con chiusura totale.*

Sono considerate festività nazionali quelle stabilite dalla legge (25 aprile, 1° maggio, 8 maggio, 2 giugno, 4 novembre).

Per tutte le festività nazionali sopra elencate sarà corrisposto al personale il salario globale che avrebbe percepito come se avesse lavorato. Nel caso in cui il personale dovesse lavorare in tali giornate fatta eccezione per il 1° maggio) esso riceverà in più la retribuzione per le ore lavorative.

Art. 12.

TRATTAMENTO MALATTIA

Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia, indennizzato dall'Istituto Assistenza. Trascorso tale periodo, ove la Ditta licenzi il dipendente o la malattia debitamente accertata, non consenta a quest'ultimo di

riprendere il lavoro, il dipendente stesso avrà diritto alla liquidazione regolare, senza preavviso. Per il personale femminile, in caso di gravidanza o di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 13.

VENDITA DELLA PROFUMERIA

Nel contratto integrativo sarà fissata una percentuale sulla vendita della profumeria eseguita direttamente da ciascun lavorante.

Art. 14.

PAGHE

La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoranti sarà stabilita nel contratto integrativo provinciale.

Art. 15.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario sarà retribuito con una maggiorazione da stabilire nel contratto integrativo provinciale.

Art. 16.

MANCE

Sono ammesse le mance ad esclusivo vantaggio del personale. Nessuna partecipazione spetterà al conduttore dell'esercizio, al quale spetta tuttavia quanto il cliente lascia in più indipendentemente dalla mancia al lavorante, se il lavoratore non ha ricevuto a parte la mancia, quanto il cliente lascia in più è di spettanza del lavorante stesso.

Le mance saranno divise in parti uguali fra i lavoranti: ai mezzi lavoranti sarà devoluto il 25% della parte spettante al singolo lavoratore.

Il personale che esplica mansioni di parrucchiere misto parteciperà alle mance incassate nel reparto uomo nella misura del 10%. Nel caso di malattia durante le strenne di Natale e del Ferragosto (o di Pasqua) il lavorante conserverà il dirito alle mance nella stessa misura degli altri lavoranti, se sarà sostituito godrà il 50% e l'altra metà andrà a beneficio del lavorante che presterà servizio.

Se durante le feste sopra dette saranno assunti degli imprestiti, ossia avranno diritto al 35% della quota spettante al singolo lavorante. Il familiare del datore di lavoro che parteciperà al godimento delle mance osserverà tutte le norme di lavoro a cui sono soggetti gli altri lavoranti.

Art. 17.

FERIE

Ai lavoranti barbieri saranno concessi ogni anno 8 giorni di ferie remunerati godibili e continuativi, ed in più due giorni remunerati e frazionati a facoltà del datore di lavoro, in base al salario fissato nel contratto integrativo provinciale.

Ai fini della liquidazione delle ferie il salario globale (del quale possono far parte sia i minimi di paga base, sia l'indennità di contingenza od il carovita se esiste) sarà calcolato in base all'ultimo salario globale giornaliero. La liquidazione delle ferie dei lavoranti retribuiti soltanto a percentuale sarà calcolata in base allo ammontare dell'ultima quindicina di paga globale laddove è stabilito un minimo garantito, la liquidazione delle ferie non potrà essere inferiore al minimo stesso. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze del lavoro e compatibilmente con le preferenze del personale, in genere nel periodo da giugno a settembre.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento ove sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavorante spetterà di diritto il godimento delle ferie stesse. In caso di licenziamento o di ferie collettive, ove non sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavorante spetterà il godimento delle ferie in ragione dei dodicesimi maturati.

Eguali diritti spetteranno al lavoratore dimissionario.

Art. 18.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Al lavorante per il primo anno di anzianità trascorso ininterrottamente, eccetto che per malattia, in caso di licenziamento o di dimissioni, sarà corrisposta una indennità per i quattro giorni di salario globale (comprensivo dei minimi di paga e dell'indennità di contingenza e del carovita fissati nel contratto provinciale integrativo).

L'ammontare dell'indennità di licenziamento o di dimissioni spettante ai lavoratori retribuiti a percentuale, sarà calcolata in base all'ultima quindicina di paga.

Per gli anni successivi al primo sarà corrisposta una indennità pari a due giorni di salario globale per ogni anno di anzianità di servizio. Il lavorante che avrà compiuto i primi sei mesi di anzianità, in caso di licenziamento avrà diritto all'indennità rispetto al servizio prestato.

Art. 19.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:

a) multa fino a mezz'ora di salario;

b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

c) licenziamento in tronco.

Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.

I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta, dovranno essere contestati al lavoratore.

I proventi delle multe, che non rappresentino comunque risarcimenti di danni dovranno essere versati non oltre sette giorni dalla trattenuta alla cassa previdenziale interna del sindacato di categoria.

Art. 20.

MULTE E SOSPENSIONI

Previa contestazione della mancanza all'interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:

a) allontanamento arbitrario dal lavoro;

b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinario;

c) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;

d) ritardo nell'inizio di lavoro conforme all'orario di apertura e chiusura, anticipo nella cessazione di lavoro;

e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonchè al regolare andamento del lavoro.

Nei casi di recidiva o maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Art. 21.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:

a) mançanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusta quanto detto al comma 1° dell'art. 6;

b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;

c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi, e per tre volte in un anno nei giorni seguenti festivi;

e) risse nell'azienda;

f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro essenza si renda incompatibile la prosecuzione del lavoro ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

g) recidive in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 22.

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo soltanto all'atto della paga, in fine settimana mediante preavviso di sei giorni a mezzo lettera raccomandata.

E' in facoltà delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso. Il licenziamento del personale, eccetto per motivi gravissimi, non potrà avvenire nei sessanta giorni antecedenti il Capo d'Anno e nei trenta giorni antecedenti il Ferragosto o la Pasqua, semprechè in tali circostanze vengano raccolte per consuetudini mance per le suddette circostanze.

Art. 23.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai lavoranti dipendenti da aziende di barbiere e misti, sarà corrisposta ogni anno una gratifica natalizia.

1) Se in Provincia non è avvenuta la scomposizione della remunerazione in paga base e contingenza o carovita, la gratifica natalizia verrà corrisposta: nella misura del 15-20-25% delle 200 ore di salario unico, rispettivamente per la 3ª, 2ª, 1ª categoria.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti siano i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 24.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.

Ove il tentativo di conciliazione non venga risolto, saranno osservate le norme di legge vigenti.

Art. 25.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Per quanto riguarda il trattamento assicurativo, mutualistico e previdenziale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26.

LAVORO ACCESSORIO

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura di pavimenti, ecc.).

Art. 27.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso e qualsiasi altra trasformazione della azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale questo conserverà il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 28.

DIRIGENTI SINDACALI

Per il licenziamento ed il trasferimento dei lavoranti membri del comitato direttivo provinciale del sindacato la cui qualifica sia stata comunicata al datore di lavoro tramite l'Associazione provinciale di categoria entro 15 giorni dell'avvenuta nomina, occorre il preventivo benestare di una commissione paritetica di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 29.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I contratti collettivi provinciali vigenti per le categorie di cui al presente Contratto alla data della sua decorrenza per la parte salariale e per la qualifica rimangono in vigore le tabelle e le declaratorie contenute nel vigente contratto provinciale fino all'entrata in vigore degli accordi integrativi che saranno stipulati entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 30.

APPRENDISTATO

Per l'apprendistato valgono le seguenti norme:

E' considerato apprendista barbiere colui che è occupato in una azienda di barbiere per imparare metodicamente il mestiere;

n. 2 vedi contratto nazionale;

n. 3 vedi contratto nazionale;

n. 4 la retribuzione da corrispondere all'apprendista viene fissata nell'accordo integrativo provinciale.

Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d'opera, che pur volendo imparare il mestiere, non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto l'obbligo dell'istruzione elementare, salvo che nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di età per la ammissione al lavoro.

3) Può tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere o che sia il conduttore tecnico dell'azienda.

Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.

Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo la assunzione degli apprendisti non è regolata dal presente accordo.

5) La durata dell'apprendistato è di tre anni. Raggiunto i 17 anni l'apprendista passa alla 3ª categoria.

In circostanze speciali potrà essere concesso l'inizio dell'apprendistato d'accodo fra le Assicurazioni professionali, ai giovani di età superiore ai 17 anni. Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attività. Il periodo di prova per l'assunzione dell'apprendista è fissato in giorni 15 per i barbieri. Il periodo di preavviso per il licenziamento è fissato in giorni 6.

Per l'assunzione degli apprendisti, i barbieri dovranno far domanda alla Organizzazione di categoria della provincia.

La stessa domanda per il parere dell'Organizzazione di categoria sarà presentata dal barbiere all'Ufficio di Collocamento per l'autorizzazione. Qualora dal datore di lavoro non venga osservato quanto stabilito nel presente paragrafo, l'apprendista verrà considerato appartenente a tutti gli effetti, all'ultima categoria dei lavoranti prevista dalle norme contrattuali vigenti. Il periodo di apprendistato si inizia dal giorno successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Provinciale di Collocamento.

L'apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del datore di lavoro. Conformandosi in tutto e per tutto alle regole della azienda e della casa se vive nella cerchia familiare del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente il mestiere. Egli non deve adibire l'apprendista a lavori non inerenti al mestiere. Anche per gli apprendisti valgono le norme disciplinari vigenti nel presente contratto.

Ogni controversia relativa al rapporto di lavoro dello apprendista verrà demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria ed in mancanza di accordo all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 31.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro ha la durata di un anno ed avrà decorrenza dalla data di stipulazione. Qualora una delle due parti non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 DICEMBRE 1955 PER I LAVORATORI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1955, il giorno 16 del mese di dicembre in Piacenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI della Provincia di Piacenza, agli effetti del presente contratto rappresentata per delega del suo Presidente sig. *Piendivalle Emilio,* dal sig. *Massari Ferruccio,* Presidente della Comunità barbieri, assistito dal Segretario dell'Associazione stessa, sig. *Sirta Samuele*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Piacenza, rappresentata dal sig. *Bottazzi Antonio,*

a sensi dell'accordo provinciale stipulato in Piacenza il 25 aprile 1948 dalle sopradette Associazione Artigiani e Camera Confederale del Lavoro, si è stipulato il seguente accordo salariale integrativo:

Tabella di minimi di paga

LAVORANTI:

1ª categoria	L.	7.000	settimanali
2ª categoria	»	6.500	»
3ª categoria	»	6.000	»

APPRENDISTI:

dai 17 ai 18 anni	L.	3.100	settimanali
dai 16 ai 17 anni	»	2.300	»
dai 15 ai 16 anni	»	1.400	»

L'apprendista può chiedere, durante il periodo di apprendistato, di eseguire il capolavoro per essere qualificato.

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua stipulazione.

Gli aumenti e le diminuzioni cui le paghe suddette verranno sottoposte, manterranno la percentuale di scarto che sussiste tra le categorie sopradette.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1557.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e delle imprese artigiane di barbieri della città di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'arte. 87, comma quinto, della Cosituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Napoli:

— l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1946, per i lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiana e Piccole Industrie e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Italiana Lavoratori;

— l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, per i dipendenti dalle aziende artigiane di parrucchiere per signora, stipulato tra la Federazione Provinciale Artigianato e l'Unione Parrucchieri per Signora, il Sindacato Lavoranti Barbieri, Parrucchieri e Misti — C.G.I.L. —;

— l'accordo collettivo 15 marzo 1954, per i lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Barbieri e Misti e il Sindacato Lavoranti Barbieri, Parrucchieri ed affini — C.G.I.L. —;

Visto, per la città di Benevento, il contratto collettivo 13 febbraio 1956, per i dipendenti dalle Sale da Barba, stipulato tra l'Unione Industriali ed Artigiani e la Camera del Lavoro, la Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Liberi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e 20 della provincia di Napoloi, in data 22 marzo 1960 e 28 aprile 1960, n. 1 della provincia di Benevento, in data 3 maggio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1946, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 15 marzo 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane;

— per la città di Benevento, il contratto collettivo 13 febbraio 1956, relativo ai dipendenti dalle Sale da Barba;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e dalle imprese artigiane di barbieri della città di Benevento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 70. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1946 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO, MISTI E MANICURE, DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentoquarantasei, il giorno 14 del mese di ottobre in Napoli, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro della Campania alla presenza dell'avv. *Ugo De Gennaro*, capo della Sezione Vertenze Collettive del Servizio Questioni Sindacali e del Lavoro, assistito dal Funzionario *Ugo Morante*.

tra

l'Associazione Artigiane e Piccole Industrie, rappresentata per delega dal suo Presidente ing. *Ettore Castellano*. dal sig. *Cafiero Umberto* Presidente del Sindacato Provinciale parrucchieri per uomo e misti, nonchè dal suo Segretario *D'Amore Enrico* e dagli altri componenti, il Direttore, sigg. *Vanorio Raffaele, Catalano Federico* e cav. *Marfé Giuseppe*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Napoli rappresentata dal sig. dott. *Acerbo Ferdinando* ed il Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti, aderente ad essa Camera, rappresentato dal suo Segretario Provinciale sig. *Buggini Attilio* e dai sigg. *Palmieri Sabino, Costagliola Vincenzo, Marfelli Pasquale* e *Mignola Mariano*. membri del Consiglio Direttivo;

l'Unione Sindacale Italiana Lavoratori (U.S.I.L.) rappresentata dal Reggente Centrale dott. *Luca Laureati*, assistito dal Commissario straordinario del Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti aderente alla detta Unione, sig. *Gallizzo Mario* e dal sig. *Calamita Vincenzo*, membro del Direttorio del Sindacato stesso;

Su richiesta del Sindacato Lavoranti Parrucchieri per uomo e misti, aderente alla Camera del Lavoro, è stato stipulato il seguente accordo collettivo integrativo da valere per i prestatori d'opera parrucchieri per uomo e misti, e manicure dipendenti da aziende artigiane della provincia di Napoli.

Art. 1.

Il presente accordo sostituisce quelli precedentemente stipulati e regolanti, in sede provinciale, il medesimo rapporto di lavoro e precisamente quello del 21 giugno 1939 pubblicato sul F.A.L. n. 30 dell'11 ottobre 1939 e quelli del 13 novembre 1944 e del 15 aprile 1946 depositati nelle medesime rispettive date presso l'Ufficio del Lavoro di Napoli.

Art. 2.

Si ritengono riportate nel presente accordo tutte le norme sancite nel contratto collettivo nazionale del 20 settembre 1937, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1937 n. 296, tuttora in vigore purchè non contrastanti con l'attuale regime politico.

Art. 3.

I lavoranti assunti provvisoriamente in sostituzione di altro personale assente per permesso o malattia, di cui all'art. 5 del Contratto Nazionale avrà diritto alla retribuzione normalmente corrisposta al lavorante assente, mentre per la ripartizione delle mance si seguirà quanto stabilito dall'art. 15 del presente accordo.

Art. 4.

Ai lavoranti assunti in sopranumero (« rimpiazzi »), di cui al 2° capoverso dell'art. 5 del Contratto Nazionale, sarà praticato, per le sole giornate di lavoro effettuate, il medesimo trattamento previsto dal successivo art. 8, il minimo garantito, però, deve maggiorarsi del 10 per cento.

Art. 5.

L'orario normale di lavoro settimanale è quello stabilito dall'art. 7 del Contratto Nazionale, per i soli comuni elencati al terzo comma del successivo art. 8, l'orario settimanale è di 57 ore, per cui l'orario di apertura dell'esercizio è per tutti i giorni alle ore 8 mentre l'orario di chiusura è alle ore 20 per i giorni di martedì a sabato ed alle ore 15 per la domenica, per tutti quegli altri giorni festivi di cui al successivo art. 7. Solo per il sabato e per i giorni precedenti quelli festivi l'orario di chiusura può essere potratto di mezz'ora. In tutti i giorni, ad eccezione della domenica e dei giorni festivi, il lavorante ha diritto al riposo giornaliero di due ore. Fermo restando il diritto del riposo giornaliero al lavorante, qualora questi spontaneamente voglia rinunziare a tale suo diritto, nulla gli compete per lavoro straordinario, viceversa se in dette due ore il lavoro straordinario sia fatto su richiesta del datore di lavoro, questi dovrà corrispondere per detto lavoro un'indennità di L. 10 all'ora, oltre le normali spettanze.

Art. 6.

Il riposo settimanale avrà luogo nel giorno di lunedì con la chiusura completa dell'esercizio.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 10 del contratto Nazionale si osserverà la chiusura completa dell'esercizio, per parrucchieri per uomo e per quelli misti il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto, ed il 1° novembre la chiusura alle ore 15 tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 19 marzo, il giorno del Corpus Domini, il 29 giugno, il 4 novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il giorno del Santo Patrono, l'8 maggio e l'11 giugno. Qualora si verificasse la ricorrenza di due festività consecutive oppure la ricorrenza di una festività non prevista dal presente accordo, le Associazioni Sindacali interessate stabiliranno d'accordo volta per volta, l'orario da applicare, provocando dalle autorità il relativo provvedimento.

Art. 8.

Ferme restando le classifiche del personale, stabilite dall'art. 15 del Contratto Nazionale di Lavoro, i prestatori d'opera, saranno retribuiti settimanalmente con la percentuale del 35 per cento sugli incassi relativi al lavoro, eseguito singolarmente dal lavorante sulle rasature delle barbe e sul taglio dei capelli e del 33 per cento sempre sul lavoro singolo, per i servizi speciali quali ad esempio le frizioni, massaggi, ecc.

Viene, però, assicurato ai lavoranti un compenso minimo settimanale in misura di L. 1.150 per i lavoranti al servizio di esercizi di prima categoria e di L. 1.050 per quelli al servizio degli esercizi di seconda e terza categoria, richiamandosi per la determinazione delle categorie degli esercizi il regolamento comunale di classifica delle strade.

Detti minimi garentiti valgono per gli esercenti dei comuni di Napoli, Capri, Sorrento, Castellammare, Pompei, Ischia e Casamicciola.

Per gli esercizi esistenti negli altri comuni della provincia o minimi garentiti sono ridotti rispettivamente di L. 100.

Per le manicure è stabilita quale minimo garentito settimanale la paga di L. 800 se al servizio di esercizi di prima categoria e di L. 700 se al servizio di esercizi di seconda e terza categoria.

Per i garzoni, persone di fatica addette alle commissioni è stabilita la retribuzione fissa settimanale di L. 800 fino a 18 anni di età e di L. 1000 se di età superiore.

Art. 9.

Al personale che presta servizio negli alberghi diurni o in esercizi sotterranei verrà corrisposta un'indennità speciale settimanale di L. 250 oltre le spettanze stabilite per i lavoranti al servizio di esercizi di prima categoria.

Art. 10.

In deroga a quanto redatto dall'art. 30, lett. *i*), si stabilisce che ogni esercizio, qualunque sia il numero dei lavoranti, non può assumere più di un apprendista. Solo se l'esercizio è misto è permesso che per ogni reparto se ne assuma uno.

Art. 11.

La gratifica natalizia e quella per le festività nazionali nonchè l'indennità di contingenza (sostitutiva delle precedenti indennità di presenza di carovita ed aggiuntiva di carovita) devono ritenersi assorbite dal trattamento previsto dall'art. 8, in quanto di esse è tenuto conto nella determinazione della percentuale e del minimo garentito.

Art. 12.

Volendo le parti assicurare l'osservanza del sistema di retribuzione a percentuale da parte di tutti i datori di lavoro, si stabilisce che nell' eventualità in qualche esercizio si contravvenga al detto sistema, i datori di lavoro dovranno corrispondere ai propri lavoranti, a titolo penale, la somma di L. 600 settimanali oltre le ordinarie spettanze.

Art. 13.

I datori di lavoro si obbligano di abolire gli abbonamenti mensili conservando quelli a tagliando, il cui prezzo, però, non deve essere inferiore all'80 per cento della tariffa sul quale importo il lavorante deve percepire la percentuale di cui all'art. 8.

Art. 14.

In riferimento all'art. 13 del Contratto Nazionale, la retribuzione da corrispondersi per le ferie annuali, deve determinarsi in base al minimo garentito settimanale della categoria cui appartiene.

Nell'eventualità che il lavorante, su sua richiesta, usufruisca delle ferie saltuariamente, gli altri giorni della settimana lavorati vanno retribuiti con tanti sesti del minimo settimanale garentito per quanti sono i giorni lavorati sempre che col sistema della percentuale non abbia raggiunto o superato tale minimo.

Art. 15.

Le mance non possono essere considerate come elemento integrante per raggiungere i minimi settimanali garentiti, previsti dal presente accordo. Le mance, opportunamente raccolte e conservate, saranno devolute liberamente al personale addetto all'esercizio e ripartite seralmente come segue:

a) parti uguali per tutti i lavoranti;

b) per gli apprendisti la quota di mance e strenne è proporzionale alla percentuale di paga loro spettante in base alla tabella della lett. *g* dell'art. 30 del contratto nazionale.

La predetta quota verrà calcolata in base alla aliquota spettante ad ogni singolo lavorante.

Il datore di lavoro avrà diritto a ritenere per sè le mance ricevute per prestazioni dallo stesso effettuate.

Circa le mance raccolte in ricorrenza delle due festività del S. Natale e della Pasqua, se il datore di lavoro effettua l'intero orario normale alla pari dei suoi dipendenti durante tutto l'anno, avrà diritto alla medesima quota spettante ai dipendenti stessi, se, invece, il datore di lavoro effettua lavoro saltuario non avrà diritto ad alcuna quota delle mance raccolte, salvo però, il diritto a ritenere per sè l'intera mancia corrisposta dai clienti serviti sempre ed esclusivamente dal datore di lavoro.

Viene ancora chiarito che nel caso che colui che si avvale dell'opera del lavorante paghi una cifra superiore alla tariffa stabilita, senza precisare o dare alcuna mancia, la differenza tra il prezzo stabilito dalla tariffa ed il prezzo incassato debba intendersi dato a titolo di mancia al lavorante.

Art. 16.

Il lavorante, chiamato in sostituzione di altro lavorante assente per qualsiasi ragione, subentra in tutti i diritti dell'assente, eccetto per le strenne di capodanno, della S. Pasqua e del S. Natale, che saranno ripartite come al seguente articolo.

Art. 17.

Il lavorante che si assenti per malattia o per qualsiasi altro giustificato motivo entro i 30 giorni dalle festività di Capodanno, Pasqua e Natale, percepirà il 50 per cento e perderà il residuo 50 per cento della quota di cassetta a favore del lavorante che lo sostituisce. Il lavorante assente, come sopra detto, entro 15 giorni dalle suddette festività perderà il 25 per cento a favore del lavorante che lo sostituisce.

Art. 18.

In deroga ed in sostituzione di quanto è previsto al terzo comma dell'art. 24 del Contratto nazionale il licenziamento del personale non potrà avvenire nei 30 giorni precedenti Pasqua e Natale, eccetto che per motivi disciplinari.

Art. 19.

Con riferimento all'art. 25, ultimo comma del contratto nazionale, verrà riconosciuta al personale tutta l'anzianità di servizio ininterrotto presso la ditta agli effetti dell'indennità di licenziamento.

Art. 20.

Salvo quando potrà essere stabilito con nuovo contratto nazionale le parti in considerazione della struttura economica degli esercizi, addivengono alla conclusione di attenersi per la indennità di licenziamento al seguente criterio:

a) per l'anzianità anteriore a novembre 1944 l'indennità dovrà essere calcolata in base alla paga di cui al contratto integrativo provinciale dell'11 ottobre 1939, *maggiorata del 70 per cento.*

b) per l'anzianità anteriore al 14 ottobre 1946 l'indennità dovrà essere calcolata in base al minimo settimanale garentito di cui all'accordo del 13 novembre 1944.

c) per l'anzianità posteriore al 14 ottobre 1946 l'indennità dovrà essere calcolata in base ai minimi settimanali garentiti di cui al presente accordo.

Art. 21.

Il presente accordo, da avere efficacia da oggi, scadrà il 31 dicembre 1947. Qualora una delle parti contraenti non ne dia disdetta a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza s'intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1954 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO, MISTI E MANICURE, DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1954, il giorno 15 marzo, alle ore 12, negli Uffici della Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli in Via Depretis n. 102 si sono riuniti i signori: *Umberto Cafiero,* Presidente dell'UNIONE PROVINCIALE BARBIERI E MISTI, assistito dai sigg. *Bruno Gennaro, Varriale Raffaele, Chiaramonte Antonio, Risorto Luigi* e *L'Afflitto Ciro;*

Palmieri Pasquale, Segretario del SINDACATO LAVORANTI BARBIERI, PARUCCHIERI E AFFINI aderente alla C.G.I.L. assistito dai signori *Palmieri Sabino* ed *Esposito Vincenzo.*

Scopo della riunione è quello di esaminare alcune richieste avanzate dal Sindacato Lavoranti Barbieri, parrucchieri e affini, di modifica al patto di Lavoro vigente.

I costituiti si dichiarano innanzi tutto d'accordo che il patto 14 ottobre 1946 va in alcuni punti chiarito al fine di una esatta interpretazione delle clausole impegnative in esso contenute.

Le parti costituite ritengono perciò necessarie apportarvi le seguenti modifiche e chiarimenti:

a) l'aliquota percentuale stabilita in data 17 aprile 1947 presso la Prefettura di Napoli, resta comprensiva di gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, caropane, indennità di contingenza in sostituzione delle precedenti indennità di presenza — carovita — aggiuntiva di carovita. Sull'aliquota del 40 per cento per la prima categoria e del 38 per cento per la seconda e terza categoria, le parti ritengono di fissare una percentuale di scarto pari al 20 per cento a copertura completa delle indennità sopra elencate. La percentuale spettante al lavorante è da considerarsi in conseguenza così suddivisa: 1ª categoria, aliquota 40% sui lavori di barba e capelli di cui 20 per cento per l'indennità di cui sopra e 20 per cento per paga base; seconda e terza categoria, aliquota 38 per cento di cui 20 per cento per indennità di cui sopra e 18 per cento per paga base;

b) l'art. 20 dell'accordo 14 ottobre 1946 viene modificato come appresso:

« le indennità di licenziamento saranno liquidate come nell'art. 20 del patto 14 ottobre 1946 fino all'entrata in vigore del presente accordo. Il periodo che andrà a maturarsi con decorrenza odierna, in ragione di due giornate lavorative annue, sarà liquidato invece nella misura dei minimi garantiti e cioè di L. 3.000 settimanali per la prima categoria e L. 2.400 per la seconda e terza categoria »;

c) la penalità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 12 del patto 14 ottobre 1946, viene elevata da L. 600 a L. 2.000;

d) l'ultimo capoverso dell'art. 15 del patto 14 ottobre 1946 viene così modificato: « nel caso che il cliente servito dal lavorante paghi una cifra superiore alla tariffa stabilita, senza precisare o dare alcuna mancia, la cifra versata sarà conteggiata, meno L. 50 quale mancia personale per i servizi di solo barba e solo capelli e L. 100 per servizi di barba, capelli ed extra, nella misura del 40 per cento per la prima categoria e 38 per cento per la seconda e terza categoria;

e) le ferie spettanti ai lavoranti saranno liquidate in numero di giorni sei annue, nella misura del minimo attualmente garantito, e cioè di L. 3.000 settimanali per la prima categoria e di L. 2.400 per la seconda e terza categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1950 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERE PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Verbale aggiunto all'accordo stipulato tra le parti appresso costituite per disciplinamento dei rapporti di lavoro riguardante i parrucchieri per signora padroni di bottega e lavoranti in data 30 ottobre 1950.

Costituzione delle parti:

FEDERAZIONE ARTIGIANA: prof. *L. Gallina;*

CAMERA DEL LAVORO: dott. *Zaddei Luciano;*

UNIONE PARRUCCHIERI: comm. *Enzo D'Antonio;*

SINDACATI LAVORANTI BARBIERI PARRUCCHIERI E MISTI: *Palmieri S.*

Con riferimento ad alcuni rilievi illustrati dal dottor *Zaddei Luciano* sull'accordo fa riferimento il presente verbale, le parti si impegnano di riunirsi entro sei mesi dalla data per l'ulteriore perfezionamento dell'accordo stesso.

L'anno millenovecentocinquanta, il giorno 30 del mese di ottobre nella FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO di Napoli rappresentata dal Presidente commendator *Miano Giuseppe* addetto alle questioni sindacali e dal prof. *Luigi Gallina*, Segretario provinciale dell'Artigianato di Napoli, assistito dal Vice Segretario comm. *Santoro Carmine* e dal funzionario *Ettore Zaccaria*, dal Presidente dell'UNIONE PROVINCIALE PARRUCCHIERI PER SIGNORA comm. *Enzo D'Antonio,* dal Vice Presidente cav. *Giuliano Parlato* e dal Segretario della Categoria sig. *Scordo Gabriele;*

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal dott. *Luciano Zaddei* e dal Segretario del Sindacato Lavoranti Barbieri. Parrucchieri e affini, sig. *Palmieri Sabino* e dal consigliere *Stile Vincenzo;*

il SINDACATO AUTONOMO BARBIERI, PARRUCCHIERI E MISTI rappresentato dal sig. *Buggini Attilio. Farina Alfonso* e *Iandoli Luigi*.

Il sig. *Buggini* dopo aver preso visione delle controproposte presentate da questa Federazione si riserva di esaminare e dichiara di prendere parte alla discussione.

Dopo altri chiarimenti forniti al Buggini dal Presidente comm. D'Antonio e una discussione vivace avvenuta tra i rappresentanti dei lavoratori il signor Buggini abbandona la seduta senza spiegazioni.

I rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera presenti concordemente dichiarano di voler continuare le trattative avendo riscontrato nell'atteggiamento del sig. Buggini un ostruzionismo inteso a non far continuare le trattative stesse.

Dopo ampia e cordiale discussione i rappresentanti delle Organizzazioni innanzi citate concordano quanto appresso da valere a tutti gli effetti per disciplinamento dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende parrucchieri per signora di Napoli ed i propri dipendenti.

1) Il presente contratto stabilisce che la retribuzione alla manodopera dipendente sarà disciplinata sulla base di una percentuale del 30%, il datore di lavoro effettuerà le trattenute relative al costo delle materie prime impiegate (tintura, permanente a freddo, frizioni ed altri incredienti compreso lo shampo ad olio).

2) Al lavoratore viene assicurato un minimo di paga settimanale nel modo seguente:

Lavorante di 1ª categoria . . .	L.	3.000 settimanali
Lavorante di 2ª categoria . . .	»	2.500 settimanali
Lavorante di 3ª categoria . . .	»	2.000 settimanali

3) Per la classificazione delle categorie dei negozi si intende quella recentemente redatta dal Consiglio direttivo dei Parrucchieri per signora ai fini dell'imposta generale entrata, per conseguenza il lavorante avrà la paga a secondo la categoria a cui presta la propria opera.

4) Per fare le ferie sarà concessa una settimana di paga all'anno che sarà calcolata in base ai minimi di paga.

5) Per l'assunzione e la regolamentazione dell'apprendista, si fa riferimento al contratto redatto il 10 giugno 1949 tra la Federazione Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro di Napoli.

6) L'onorario settimanale è di 60 ore con l'apertura alle 8 e chiusura alle 20, al lavorante competono due ore al giorno per la colazione ed in caso di rinuncia per lavoro a percentuale, si intende esplicitamente rinunziatario al compenso di dette ore.

7) Il riposo settimanale avrà luogo ogni domenica con la completa chiusura del negozio. Per il sabato è consentito l'orario di mezz'ora sull'orario di chiusura.

8) Le eventuali mance sono personali.

9) La distribuzione del lavoro viene stabilita dal datore di lavoro e ciò unicamente in rapporto alle maggiori attitudini del lavorante.

10) Nel caso che il lavorante nella settimana di Natale non raggiunga il doppio del minimo di paga, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza.

11) Ai sensi dell'art. 10 del contratto nazionale si osserverà la chiusura completa dei negozi nei giorni: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 25 e 26 dicembre oltre il ferragosto che verrà stabilito di comune accordo con le parti firmatarie.

Chiusura ore 15 nei seguenti giorni: Epifania, Corpus Domini, Ascensione, 4 novembre e 8 dicembre, ove tali mezze festività capitano in un giorno precedente al festivo si osserva l'orario normale lavorativo.

12) Il datore di lavoro che non osserva lo spirito del contratto dovrà pagare al lavorante una volta tantum e a titolo di penale, L. 5.000 se di prima categoria, L. 4.000 se di seconda e L. 3.000 se di terza categoria.

13) Provvedimenti disciplinari.

Ai lavoranti possono essere inflitte le seguenti punizioni:

a) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;

b) licenziamento in tronco.

Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.

I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavorante.

14) Licenziamenti in tronco.

Potranno essere licenziati senza preavviso, nè indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:

a) mancanze verso il datore di lavoro;

b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;

c) rifiuti di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) assenza non giustificata per 3 giorni consecutivi e per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi:

e) risse nell'azienda;

f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro assenza, si rende incompatibile la prosecuzione del lavoro ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei mesi precedenti.

15) Il periodo di prova dovrà essere almeno di 15 giorni lavorativi.

16) In considerazione che il lavoro delle manicuriste ha una maggiore discontinuità in rispetto ai lavoranti si eleva la percentuale al 35% e si fissano i seguenti minimi di paga:

1ª categoria	L.	1.500 settimanali
2ª e 3 categoria	»	1.000 settimanali

E' considerato lavorante parrucchiere di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanenti su capelli corti e lunghi in diversi sistemi in uso, applicazione di tintura nelle varie gamme di colore e decolorazione la cui miscela da esso preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica dei capelli, pettinature fantasie, eseguite su capelli corti o lunghi, acconciature da modello, disegni, ondulazioni all'acqua su capelli corti o lunghi, ondulazioni a ferro su capelli corti o lunghi, lavatura della testa con lozioni ed oli speciali, applicazioni tipo posticci in genere e pettinature su manichini e possegga cognizioni di acconciature storiche.

E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanenti su capelli corti o lunghi nei diversi sistemi di uso, applicazioni di tinture o decolorazioni, fantasie di pettinature su capelli lunghi o corti, ondulazioni a ferro o ad acqua su capelli lunghi o corti, lavature di capelli, taglio bruciature alle punte, massaggi alla testa e frizioni.

E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capace di eseguire permanente, tinture e decolorazioni, ondulazione a ferro o ad acqua, messa in piega, lavatura della testa, taglio e sfumatura dei capelli, massaggi alla testa e frizioni, ed abbia buone nozioni di carattere generale.

18) Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo mediante preavviso di 8 giorni, in qualunque giorno, dal sabato al sabato.

Al lavorante licenziato sarà corrisposta una indennità annuale pari a 2 giorni di paga globale per i primi 2 anni di anzianità ed a 3 giorni di paga globale per gli anni successivi in base alle ultime 4 settimane.

19) Il dipendente è dovuto all'ordine ed alla pulizia nell'ambiente in cui svolge il proprio lavoro.

20) Il presente accordo avrà effetto legale alla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 1951. Qualora una delle parti contraenti non dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, si ritiene rinnovato per un altro anno e così di seguito.

21) Sono fatte salve le migliori condizioni praticate all'atto della firma del presente accordo per i lavoranti in esse aziende occupati.

CONTRATTO PARRUCCHIERI PER SIGNORA

Chiarimenti a verbale relativi all'art. 5 del patto di lavoro firmato il giorno 30 ottobre 1950 dall'Unione Parrucchieri per Signora, dal Sindacato Lavoranti Barbieri Parrucchieri e Misti e dalle rispettive Organizzazioni: Federazione Artigiana e Camera del Lavoro:

a) le trattenute dei costo delle materie prime devono effettuarsi sul lordo della tariffa e non sulle percentuali spettanti ai lavoranti (30%) che si intendono al netto di ogni trattenuta;

b) le festività con chiusura l'intero giorno di cui all'art. 15 restano così fissate: 1° gennaio; 25 aprile; 1° maggio; Pasqua e lunedì in Albis; 25 e 26 dicembre oltre il Ferragosto da stabilirsi volta per volta tra le parti contraenti; festività con chiusura alle ore 15: Epifania, Corpus Domini, Ascensione, 29 giugno, 8 dicembre.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 FEBBRAIO 1956 DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA CITTÀ DI BENEVENTO

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 13 del mese di febbraio, alle ore 18, si sono riuniti presso la Sede dell'Unione Industriali ed Artigiani della Provincia di Benevento i signori:

comm. *Mariano Russo*, assistito dal dott. *Giovanni Latino* e dal dott. *Gaetano Ievolella,* nonchè i seguenti barbieri: sigg. *Fasulo Angelo, Francesco Russo, Carbone Salvatore, Russo Luigi, Pellegrini Enrico;* ed i sigg. *Micco Antonio* e *Feoli Giovanni* assistiti dai signori *Marino Luigi* e *Campaniello Luigi* della CAMERA DEL LAVORO di Benevento ed il sig. *Cancellario Franco* della C.I.S.L. ed il sig. *Antonio Leone* della U.I.L.

Scopo della riunione è la stipulazione del contratto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti delle Sale da Barba del Capoluogo.

Dopo ampia discussione ed a conclusione delle trattative che si sono protratte per diverso tempo, allo scopo di eliminare ogni controversia e di normalizzare e distendere i rapporti esistenti tra i datori di lavoro ed i lavoratori, rapporti che fino ad oggi erano regolati con paghe di fatto e pattuizioni individuali, si conviene di stipulare il seguente Contratto di Lavoro che in segno di accettazione viene controfirmato.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo la legge del 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

carta di identità;
libretto di lavoro;
tessera relativa alle assicurazioni sociali;
libretto sanitario;

il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Il lavoratore dovrà presentarsi in servizio munito dei seguenti attrezzi: forbici, pettine, rasoio.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il dipendente, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Si intende personale provvisorio quello assunto in sostituzione di personale assente per malattia permessi, ecc.

Al momento dell'assunzione esso dovrà essere avvisato per iscritto della provvisorietà del rapporto di lavoro. Alla scadenza del rapporto stesso, in conseguenza del ritorno in servizio del personale assente, si intenderà senz'altro licenziato.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

La durata massima dell'eventuale periodo di prova è di giorni 6.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti ad addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento senza nè preavviso nè indennità, con il solo pagamento delle ore compiute, in base alla retribuzione per la categoria nella quale il dipendente viene assunto.

Art. 6.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

E' considerato lavorante di prima categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme; il taglio dei capelli in qualunque foggia; la rimessa in ordine delle pieghe naturali; il taglio dei capelli per bambini; il massaggio manuale e con mezzi meccanici. E' considerato lavorante di seconda categoria quello che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli ed il taglio di barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento ed il taglio di capelli per bambini, e con perfezione la rasatura della barba.

E' considerato lavorante di terza categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.

In caso di contestazione sulle qualifiche sia i datori di lavoro che i lavoratori faranno ricorso ad un collegio arbitrale composto da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle competenti organizzazioni sindacali nonchè da un Presidente nominato di comune accordo fra le organizzazioni sindacali. Il Collegio arbitrale dovrà decidere sulla questione sottoposta entro il termine di 15 giorni. La qualifica determinata andrà in vigore il giorno successivo alla decisione del Collegio.

Art. 7.

LAVORO ORDINARIO E LAVORO STRAORDINARIO

La durata normale di lavoro è di 57 ore settimanali.

Oltre l'orario di cui sopra è consentita una prestazione straordinaria di lavoro entro i limiti fissati dall'art. 5 del regio decreto legge 15 marzo 1923 e successive modificazioni.

Il lavoro straordinario sarà maggiorato nella seguente misura, da calcolarsi sul totale della retribuzione:

straordinario festivo 40%;
straordinario feriale 25%.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve aver luogo per i lavoranti barbieri nella giornata di lunedì.

Art. 9.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno stesso dell'assenza. L'assenza ingiustificata potrà essere punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione normale che il dipendente avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 10.

MALATTIA

In caso di malattia il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro entro il giorno dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui all'art. 16 del presente contratto.

Art. 11.

INDENNITÀ DI MALATTIA

Il lavoratore dichiarato dall'Istituto di Malattia in grado di riprendere servizio, dovrà farlo entro le 24 ore dalla accertata guarigione.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto Malattia, richiedendo il giudizio di un Collegio Medico.

Art. 12.

INDENNITÀ SPECIALE

Al lavorante spetta per ogni cliente di passaggio una percentuale del 20 per cento.

Art. 13.

CARO PANE

Ad ogni lavorante spetta il caropane come per legge.

Art. 14.

FERIE

Ai lavoranti barbieri saranno concessi per ogni anno di servizio 8 giorni lavorativi di ferie.

Art. 15.

PREAVVISO

Il licenziamento del dipendente non in prova, o le sue dimissioni, potranno aver luogo mediante preavviso di 6 giorni, a mezzo lettera raccomandata.

Art. 16.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Al lavoratore in caso di licenziamento sarà corrisposta una indennità di anzianità pari a 6 (sei) giorni l'anno della totale retribuzione per ogni anno di servizio prestato sino a 5 anni; 8 (otto) giorni da 5 a 10 anni di servizio prestato e 10 (dieci) giorni all'anno oltre i 10 anni di servizio.

Le frazioni dell'anno si calcolano in dodicesimi.

In caso di dimissioni le indennità saranno corrisposte nella misura del 50%.

Art. 17.

PAGHE

Ai lavoranti barbieri saranno corrisposte le seguenti retribuzioni mensili salvo le condizioni di miglior favore.

Sale da barba di 1ª categoria

lavorante di 1ª categoria	L.	14.000	mensili
lavorante di 2ª categoria	»	12.000	mensili
lavorante di 3ª categoria	»	10.000	mensili

Sale da barba di 2ª categoria.

lavorante di 1ª categoria	L.	12.000 mensili
lavorante di 2ª categoria	»	10.000 mensili
lavorante di 3ª categoria	»	8.000 mensili

Art. 18.

MANCE

Le mance sono di esclusiva spettanza del personale. Nessuna compartecipazione spetterà al conduttore dell'esercizio al quale tuttavia compete quanto il cliente lascia in più della tariffa, indipendentemente dalla mancia al lavoratore.

Le mance saranno divise in parti eguali fra i lavoratori; agli apprendisti sarà devoluto il 15 per cento della parte spettante al singolo lavoratore se è uno solo, il 20 per cento se sono in più.

Nel caso di malattia durante i periodi delle festività di Natale, Ferragosto e Pasqua il lavoratore conserverà il diritto alle mance nella stessa misura degli altri lavoratori. Se sarà sostituito percepirà il 50 per cento ed il restante andrà a beneficio del lavorante che presta servizio.

Se durante le feste predette sarà assunto personale provvisorio, esso avrà diritto al 35 per cento della quota spettante al singolo lavorante.

Il familiare del datore di lavoro che partecipi alla ripartizione della mancia, dovrà osservare tutte le norme di lavoro come gli altri lavoranti.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai lavoranti dipendenti da sale da barba sarà corrisposta ogni anno una gratifica natalizia pari a 10 giorni lavorativi della retribuzione globale.

Art. 20.

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il personale risponde dello svolgimento del suo lavoro al datore di lavoro o a chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori e con urbanità verso i colleghi.

Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà di tela bianca in buono stato e pulito.

Il personale non deve esplicare nella azienda altre attività che non sia quella attinente al servizio della azienda e comunque ricevere ed intrattenersi nella azienda con estranei.

Art. 21.

NORME DISCIPLINARI

Ai lavoratori potranno essere inflitte le seguenti punizioni:

a) multa sino a mezz'ora di salario;
b) sospensione dal lavoro sino a 3 (tre) giorni;
c) licenziamento in tronco.

Le trattenute per risarcimenti danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi. I danni importanti da risarcire, a mezzo trattenute, dovranno essere contestati al lavoratore.

I proventi sulle multe, che non rappresentino comunque risarcimento danni, dovranno essere versati non oltre sette giorni dalla trattenuta, all'INAM.

Previa contestazione della mancanza all'interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:

— allontanamento arbitrario dal lavoro;

— guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili o macchinari;

— introduzione di bevande alcooliche nel negozio senza il permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;

— ritardo dell'inizio del lavoro - conforme all'orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro;

— in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonchè al regolare andamento del lavoro.

Nei casi di recidiva o maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera *b*) del secondo capoverso.

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità i lavoratori colpevoli di:

— gravi mancanze o reati commessi in servizio o a danno del datore di lavoro;

— rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

— assenza ingiustificata per 6 giorni consecutivi;

— assenze ingiustificate per 6 volte l'anno nei giorni successivi ai festivi;

— abituale recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 22.

LAVORO ACCESSORIO

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impennate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 23.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso o qualsiasi trasferimento dell'Azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento dell'Azienda seguito da licenziamento del personale, questo conserverà il diritto alle indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 24.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica nominata dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto entro 15 giorni, il lavoratore è libero di rivolgersi alla Magistratura.

Art. 25.

DIRITTI SINDACALI

Per il licenziamento dei lavoratori membri dei Comitati direttivi nazionali e provinciali dei sindacati la cui qualifica sia stata comunicata al datore di lavoro tramite le Associazioni di categoria entro 15 giorni dalla avvenuta nomina, occorre il preventivo benestare delle rispettive organizzazioni sindacali interessate.

Art. 26.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

E' considerato apprendista colui che presta la sua opera in una Azienda da barbiere per imparare metodicamente il mestiere.

L'assunzione degli apprendisti dovrà essere fatta secondo la legge n. 25 del 19 gennaio 1955 *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1955.

L'apprendistato ha la durata di 4 anni.

Tale periodo può essere inferiore previo accordo fra le parti.

Al termine del periodo di apprendistato, l'apprendista se idoneo sarà qualificato lavorante di terza categoria.

Paghe:

1° anno di apprendistato:
20% della paga del lavorante di 3ª categoria

2° anno di apprendistato:
40% della paga del lavorante di 3ª categoria

3° anno di apprendistato:
60% della paga del lavorante di 3ª categoria

4° anno di apprendistato:
80% della paga del lavorante di 3ª categoria.

Art. 27.

GIORNI FESTIVI

Si osserverà quanto stabilito nel decreto prefettizio in ordine all'orario di chiusura ed apertura delle sale da barba.

Art. 28.

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° febbraio 1956 ed avrà la durata di un anno.

Si intenderà rinnovato per ugual periodo qualora non sia stata data disdetta con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1558.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara e del comune di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari Barbieri e Barbieri misti e il Sindacato Provinciale Liberi Lavoranti Barbieri e Parrucchieri, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri;

Visto, per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale -CISL-, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Pescara, in data 28 gennaio 1961, n. 4 della provincia di Campobasso, in data 19 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti;

— per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, relativo ai lavoranti barbieri;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara e del Comune di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 55. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 AGOSTO 1949 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA BOTTEGHE ARTIGIANE DI BARBIERI PER UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

L'anno 1949, il giorno 8 del mese di agosto in Pescara, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott. *Aurelio Del Zoppo,* Segretario Capo e del dott. *Enrico Torinese,* Capo Reparto Rapporti di Lavoro,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI BARBIERI E BARBIERI MISTI di Pescara, aderente all'Unione Provinciale Artigiani, rappresentato dai sigg. *Teramo Giorgio, Micozzi Giovanni* e *Femminella Umberto,* rappresentanti di categoria, assistiti dal sig. *Pisarri Fausto,* Segretario della Unione predetta

e

il SINDACATO PROVINCIALE LIBERI LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI, rappresentato dal sig. *Mantini Achille,* Segretario del Sindacato, e dai lavoranti *Cipollone Tullio, Angrilli Ettore, D'Olimpio Tullio* e *Zaffiri Ulderico,* assistiti dal sig. rag. *Guido D'Agostino,* Segretario della Libera Unione Provinciale dei Sindacati di Pescara,

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI di Pescara, rappresentato dal sig. *Bettinelli Cesare,* Segretario del Sindacato stesso, assistito dal sig. rag. *Principe Pasquale* della Camera Confederale del Lavoro di Pescara;

si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro del 21-11-1947 da valere per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti della provincia di Pescara.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro le parti si impegnano di modificare quello attualmente in vigore non superando la media annua di ore 59 settimanali.

Per le eventuali prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro normale, nel caso di deroghe concordate di comune accordo, ai lavoranti verrà corrisposta una percentuale sui servizi prestati in ragione del 30 % sulla paga oraria.

Art. 2.

GIORNI FESTIVI, INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

Per i giorni festivi ed il relativo trattamento economico le parti fanno esclusivo riferimento alle norme contenute nell'art. 11 del C. N. ed alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Nelle festività infrasettimanali, quando ci sia prestazione d'opera, la paga giornaliera viene maggiorata del 50 %.

Art. 3.

MINIMI SALARIALI

Le retribuzioni minime da corrispondere ai lavoranti sono quelle riportate nella tabella allegata facente parte integrante del presente contratto. I minimi di retribuzione di cui alla citata tabella s'intendono globali e comprensivi pertanto della paga base, dell'indennità di contingenza e delle ore 10 di lavoro straordinario settimanali.

Art. 4.

LAVORO A DOMICILIO

In relazione al comma 3° dell'art. 14 del contratto nazionale, il lavoro a domicilio, effettuato oltre l'orario normale di lavoro, sarà retribuito con un compenso del 50 per cento sulle prestazioni eseguite.

Art. 5.

ATTREZZI

Gli attrezzi di lavoro debbono essere forniti dal proprietario della bottega e non possono essere asportati senza autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 6.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Le parti si impegnano a costituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente contratto, la Commissione Paritetica di Qualifica. Detta Commissione sarà formata da due rappresentanti di lavoratori e da due rappresentanti di datori di lavoro, designati dalle Associazioni Sindacali di categoria. La Commissione provvederà alla classificazione di quei lavoranti che ne facessero richiesta mediante prova pratica da eseguirsi entro un mese dalla data della ri-

chiesta. Per le modalità pratiche ed il funzionamento della Commissione sarà redatto un apposito Regolamento da concordarsi tra le parti stipulanti.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore in atto per i lavoratori, le quali saranno mantenute in vigore.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo decorrerà dal 10 agosto 1949 ed avrà vigore sino al 30 settembre 1950; esso sarà prorogato di anno in anno nel caso non venisse disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

PERIODO DI LAVORO

	dal 16 sett. al 14 maggio			dal 15 maggio al 15 sett.		
	Oraria	Giorn.	Settim.	Oraria	Giorn.	Settim.
	Lire					
Lavoranti di 1ª cat.	76	760	4.560	85	850	5.100
Lavoranti di 2ª cat.	72	720	4.320	80	800	4.800
Lavoranti di 3ª cat.	50	500	3.000	55	550	3.300

Le paghe sopra indicate si riferiscono ai lavoranti di 20 e più anni, per gli inferiori ai 20 anni, dette paghe saranno ridotte del 10%

PAGHE GIORNALIERE PER GLI APPRENDISTI

Età anni	2 Sem.	3 Sem.	4 Sem.	5 Sem.	6 Sem.	7 Sem.	8 Sem.
	Lire						
14 a 15 anni	80	129	160	200	250	300	350
16 anni	120	160	200	250	300	—	—
17 anni	120	200	250	300	—	—	—

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 AGOSTO 1957
PER I LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

In Campobasso, addì 26 agosto 1957, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, alla presenza del Direttore avv. *Nicola Amoroso*,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata dal suo Presidente cav. *Emilio Brienza*, presenti i barbieri datori di lavoro sigg. *Buonsenso Pasquale*, *Di Pardo Filippo*, *Armanetti Vittorio*, *Dazzetti Domenico*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Michelangelo Ciancaglini*:

presenti i lavoranti barbieri sigg. *Luigi De Renzis*, *Cicchella Otello*, *Colitti Michele* e *Cascione Eugenio*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario rag. *Andrea Gianfagna*;

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per i barbieri esercenti nel comune di Campobasso ed i lavoranti da essi dipendenti.

Art. 1.

MINIMI RETRIBUTIVI MENSILI

I minimi mensili da corrispondere al personale dipendente sono fissati come appresso:

a) lavorante di prima categoria L. 20.000;
b) lavorante di seconda categoria L. 18.000;
c) lavorante di terza categoria L. 14.000;
d) apprendisti L. 2.000.

Art. 2.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente accordo non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 3.

CATEGORIE

Appartengono alla prima categoria i lavoranti capaci di eseguire il taglio della barba con le sole forbici in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale e con i mezzi meccanici, applicazione di tintura, abbruciatura di capelli.

Appartengono alla seconda categoria i lavoranti capaci di eseguire correttamente il taglio dei capelli e il taglio della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento ed il taglio dei capelli per bambini e con perfezione, la rasatura della barba.

Appartengono alla terza categoria i lavoranti capaci di eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, e la rasatura della barba.

Appartengono alla categoria apprendisti coloro che sono occupati in una azienda da barbiere per apprendere metodicamente il mestiere.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

I barbieri corrisponderanno la gratifica natalizia, pari alla retribuzione di una settimana di lavoro.

Art. 5.

CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente accordo saranno esaminate e risolte da una Commissione paritetica arbitrale da costituirsi a cura delle parti stipulanti

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 1957 ed avrà efficacia per la durata di un anno; si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula del nuovo.

Il rag. Gianfagna della C.G.I.L. firma l'accordo relativamente alle paghe inerenti i lavoranti di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. **1559.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visti, per la provincia di Avellino:

— il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale dei Lavoratori;

— l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino:

— il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954, per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale;

— l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva;

— l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 56. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno 1954, il giorno 15 del mese di giugno, nella sede della Unione Irpina degli Industriali

tra

l'UNIONE IRPINA INDUSTRIALI, rappresentata, per delega del suo Presidente, dal sig. avv. *Ludovico Testa,* Direttore dell'Unione e dal sig. *Umberto Spica,* funzionario dell'Unione medesima

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentata dai signori *Telaro Antonio* e *Buono Giuseppe,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO PER L'IRPINIA, rappresentata dal sig. *Barbera Giovanni,*

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 30 aprile 1952 per l'industria boschiva e forestale, in conformità a quanto previsto nella premessa di esso C.C.N.L., da valere per gli operai della provincia di Avellino addetti all'industria boschiva.

Art. 1.

CATEGORIA DEGLI OPERAI E MINIMI DI PAGA ORARIA

	Paga base	Riv.ne	Totale
a) *Operaio specializzato*:			
Macchinista patentato Conduttore di caldaie a vapore, Capi teleferisti, Capi carbonai, Capi sega addetti alla segheria	43,60	18,25	61,85
b) *Operaio qualificato*:			
Traversaio, Tronchettaio di 1ª, Arramatore, Segantino, Squadratore, Affila lame, Stroncatore, Abbattitore di alto fusto	39,35	8,50	47,85
c) *Manovale specializzato*:			
oltre i 20 anni	37,10	4,25	41,35
dai 18 ai 20 anni	33,40	3,85	37,25
dai 16 ai 18 anni	25,95	3,00	28,95
Accettainolo, Mannese, Aiuto carbonaio, Frenatore di teleferiche, Taglialegna, Aiuto segantino			
d) *Manovale comune*:			
oltre i 20 anni	34,75		34,75
dai 18 ai 20 anni	31,30		31,30
dai 16 ai 18 anni	24,35		24,35
inferiori ai 16 anni	17,65		17,65
Trascinatore, Aiuto tronchettaio, Aiuto stroncatore, Palorciaio, Addetto al concentramento, Sterratori, Sfrascatori, Fascinai, Conducenti di animali di proprietà del datore di lavoro e tutti gli altri non compresi nelle voci precedenti.			

Ai minimi di paga di cui sopra vanno aggiunte le quote orarie dell'indennità di contingenza prevista per la provincia di Avellino in conformità degli accordi interconfederali vigenti. Restano salve le condizioni di miglior favore e gli aumenti che dovessero essere apportati in campo nazionale.

Art. 2.

In riferimento e a chiarimento dell'art. 11 del C.C.N.I. l'imprenditore è tenuto a corrispondere ugualmente all'operaio le proprie spettanze qualora questo ultimo, pur rimanendo sul luogo di lavoro, non abbia lavorato per colpa dell'imprenditore medesimo.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Con riferimento all'art. 10 del C.C.N.L., le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale, di cui all'art. 9 del C.C.N.L. ed il lavoro festivo, saranno compensate con le percentuali di maggiorazione di cui appresso:

a) lavoro straordinario feriale . . . . 18 %
b) lavoro straordinario festivo . . . . 35 %
c) lavoro festivo . . . . 25 %
d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . 25 %

Art. 4.

RICOVERO DEGLI OPERAI

lora i ricoveri per gli operai previsti dall'artico-
lel C.C.N.L. non venissero costruiti per colpa del
di lavoro, agli operai che dovranno recarsi ogni
a sul posto di lavoro, sarà corrisposta una in-
à di percorso come indicata dal successivo art. 5.

Art. 5.

INDENNITÀ DI PERCORSO

lora il luogo di lavoro disti oltre 2 km. dal cinto
itato e qualora non fossero costruiti i ricoveri
i operai previsti dall'art. 12 del C.C.N.L., il la-
re avrà diritto ad una indennità di percorso pari
5 per ogni km. dopo i primi 2 km.

eraio che percepisce l'indennità di cui sopra ha
go di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabi-
er l'inizio dei lavori.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

conformità a quanto previsto nella premessa del
.L. (lettera *e*), alle maestranze in servizio che
no trasferite temporaneamente a posti di lavoro
stessa ditta situati fuori provincia e non compresi
elli per i quali furono asunte, le Aziende corri-
eranno agli operai il rimborso delle spese di viag-
degli eventuali pasti consumati fuori sede oltre
nottamento che non dovrà essere inferiore a

. 350 per ogni pasto;
. 400 per ogni pernottamento.

lora il trasferimento avvenga in comuni della
provincia, per raggiungere i quali il lavoratore
affrontare lo stesso le spese di viaggio, di pasti
pernottamento, tali spese gli verranno rimborsate
atore di lavoro nella misura di cui innanzi.

Art. 7.

LAVORO A COTTIMO

Fermo restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 17 del C.C.N.L., le parti si riservano di incontrarsi successivamente per concordare ulteriori tariffe di cottimo.

Art. 8.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. vale per tutto il territorio della provincia di Avellino.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, la cui decorrenza viene fissata dal 1° giugno 1954, avrà la durata del C.C.N.L. del 30 aprile 1952, con particolare riferimento alla norma transitoria dell'art. 44 dell'anzidetto C.C.N.L.

Art. 10.

CONTROVERSIE

A precisazione e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 42 del C.C.N.L. le parti convengono che la domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1955 PER L'ATTUAZIONE DEL CONGLOBAMENTO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Addì 4 del mese di febbraio 1955

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Avellino, rappresentata dall'avv. *Ludovico Testa*;

l'Unione Sindacale dei Lavoratori della provincia di Avellino, rappresentata dal sig. *Giuseppe Buono*:

in esecuzione di quanto previsto dal punto 1), lettera *b*), dell'accordo stipulato il 12 gennaio 1955 tra le Confederazioni interessate con la partecipazione delle rispettive Federazioni di categoria, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva (operai):

premesso che i minimi di paga base per le Aziende boschive della provincia in vigore prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 erano i seguenti:

a) *Operai sopra i 20 anni*:

Operaio specializzato	L. 43,60
Operaio qualificato	» 39,35
Manovale specializzato	» 37,10
Manovale comune	» 34,75

b) *Uomini sotto i 20 anni*:

Manovale specializzato:

dai 18 ai 20 anni	L. 33,40
dai 16 ai 18 anni	» 25,95

Manovale comune:

dai 18 ai 20 anni	L. 31,25
dai 16 ai 18 anni	» 24,35

Manovale:

sotto ai 16 anni	» 17,60

sono stati stabiliti come risulta dalla seguente tabella i nuovi minimi di retribuzione conglobati ai sensi dell'art. 10 del citato accordo interconfederale:

a) *Operai sopra i 20 anni*.

Operaio specializzato	L. 137,18
Operaio qualificato	» 124,46
Manovale specializzato	» 114,15
Manovale comune	» 106,66

b) *Uomini sotto i 20 anni*.

Manovale specializzato:

dai 18 ai 20 anni	L. 106,34
dai 16 ai 18 anni	» 84,03

Manovale comune:

dai 18 ai 20 anni	» 99,47
dai 16 ai 18 anni	» 78,76
sotto ai 16 anni	» 54,99

Di ciò le parti si danno atto ai fini previsti del citato accordo 12 gennaio 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1955 PER L'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Addì 4 del mese di febbraio 1955

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Avellino, rappresentata dall'avv. *Ludovico Testa*:

l'Unione Sindacale dei Lavoratori della provincia di Avellino, rappresentata dal sig. *Giuseppe Buono*:

in esecuzione di quanto previsto dal punto 1), lettera *a*) dell'accordo stipulato il 12 gennaio 1955 tra le Confederazioni interessate con la partecipazione delle rispettive Federazioni di categoria, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva (operai), hanno accertato che il settore di cui trattasi, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, era consensualmente incasellato nel gruppo merceologico C.

Di ciò le parti si dànno atto ai fini previsti dal citato accordo 12 gennaio 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151666) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.